

# COMUNE DI BIONAZ

**Oggetto: ADESIONE ALLE CONVENZIONI TRA IL CELVA E I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) CONCERNENTI PRESTAZIONI AGEVOLATE INERENTI L'EROGAZIONE DI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE ED ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448 - ANNI 2010-2012.**

## LA GIUNTA COMUNALE

### RICHIAMATI:

- la legge n. 448 del 23/12/1998, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che ha istituito due interventi di contrasto alla povertà per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e sostegno alla maternità denominati "Assegno per il nucleo familiare" e "Assegno di Maternità", disciplinati rispettivamente dagli artt. 65 e 66;
- il Decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m.i., recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27/12/1997 n. 449", il quale ha definito criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- la legge regionale 7/12/1998 n. 54 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 28/09/2001 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 49 del 29/12/2005 ed in particolare l'art. 20, comma 4, lett. k);

### RILEVATO che:

- i Comuni, ai sensi dell'articolo 3, comma secondo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18/05/2001 e dell'articolo 18, comma quarto del Decreto Ministeriale 21/12/2000, n. 452 e s.m.i., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- il Celva, già a partire dall'anno 2005, nell'interesse dei propri soci ha sottoscritto apposite convenzioni con i CAF concernenti le prestazioni agevolate inerenti l'erogazione di assegni al nucleo familiare ed assegni alla maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- il 31/12/2009 le convenzioni innanzi citate sono scadute;
- il servizio in tal modo offerto dai CAF ha soddisfatto le necessità dei Comuni;

### PRESO ATTO che:

- il Celva ha approvato una bozza di convenzione con i CAF per consentire ai cittadini interessati la presentazione della domanda concernente le prestazioni agevolate inerenti l'erogazione di assegni al nucleo familiare ed assegni di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;

### ATTESO che, ad oggi, sottoscritto le convenzioni i seguenti CAF:

- CGIL Piemonte e Valle d'Aosta;
- Centro servizi UIL S.r.l. Valle d'aosta;
- CISL servizi Valle d'aosta;
- Centro servizi Valle d'aosta S.r.l. (per conto del SAVT);
- ACLI service VdA S.r.l.;

- CONFISAL S.r.l. C.R.P. 004 di Aosta;
- 50&più;
- CIA S.r.l.

ESAMINATA la convenzione tipo, allegata al presente atto a formare parte integrante e sostanziale, e ritenuto di aderire alla stessa in considerazione dell'utilità del servizio;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale in quanto il CELVA stesso si farà carico degli stessi (€ 14,17 + IVA 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF) senza rivalersi sui Comuni;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità espresso dal segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. D) della L.R. 26.08.1998, n. 46 e del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi di legge dal responsabile del servizio;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. di aderire, per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, alle convenzioni sottoscritte tra CELVA e CAF concernenti la presentazione della domanda relativa alle prestazioni agevolate inerenti l'erogazione di assegni al nucleo familiare ed assegni di maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della legge 23/12/1998 n. 448;
2. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al CELVA per gli adempimenti di competenza.

*F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.SSA SARA SALVADORI*